



Rinnovo della patente

La validità della patente di guida è confermata **in via telematica** a seguito di visita presso **uno dei medici indicati all'art. 119 del C.d.S., che operano presso le AUSSL, o autoscuole/agenzie automobilistiche.**

Le tariffe relative alla visita medica variano a seconda della struttura alla quale ci si rivolge.

Se la visita ha esito positivo, il medico inserisce i dati nell'Archivio Nazionale Conducenti e consegna all'interessato la ricevuta di conferma di validità, che è valida per circolare fino all'arrivo della patente rinnovata.

Il giorno seguente, l'Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale Motorizzazione trasmette per posta la nuova patente al titolare, che deve pagare le spese postali e distruggere quella scaduta in suo possesso. Nel caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla data della visita medica, il cittadino potrà contattare il numero verde 800 232323.

Nel caso di difficoltà all'invio telematico (solitamente per discordanza di dati anagrafici), il medico rilascia al titolare un certificato medico denominato "Allegato 1 – Estratto dei contenuti della relazione medica ai fini della conferma di validità della patente di guida" oppure una "ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida" invitandolo a presentare domanda di rinnovo di validità della patente presso un Ufficio della Motorizzazione Civile.

La domanda deve essere redatta sul modello TT2112 che può essere reperito online [qui](#) e impaginato come da istruzioni contenute nel file [Allegato1](#). Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.

L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.

Si informa che:

1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;

2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente [qui](#) o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e <http://www.mit.gov.it/come-fare-per-patenti-mezzi-e-abilitazioni>

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- ricevuta del pagamento** tariffa codice N004 (conferma di validità con duplicato /rinnovo presso UMC con allegato 1 rilasciato da medico/CML per correzione dati anagrafici, a seconda del caso) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: <https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa> ;
- originale e fotocopia della certificazione rilasciata dal medico** (Allegato 1 oppure ricevuta della trasmissione della relazione medica);
- una foto** per documenti d'identità, identica a quella apposta sull'Allegato 1 o a quella presente nella ricevuta della relazione medica, incollata nell'apposito riquadro del modello TT2112;
- originale** in visione e **fotocopia di un documento d'identità** in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;**
- fotocopia della patente o del C.I.G.C. (patentino ciclomotori);**
- i cittadini extracomunitari, devono allegare **fotocopia del permesso di soggiorno** valido e portare l'**originale in visione**, oppure fotocopia della ricevuta dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti per ritirare la patente italiana;

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile [qui](#)) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante).

La conferma di validità in via telematica non è ammessa nei seguenti casi:

- domande presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente;
- rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC;
- rinnovi di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- riclassificazione di patente con contestuale conferma di validità;
- rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile o degli organi periferici del Ministero dell'Interno;
- rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte;
- rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
- rinnovi di validità di patenti scadute da oltre tre anni;
- patenti rilasciate da altro Stato dell'U.E. e riconosciute in Italia.

Nei suddetti casi, si deve chiedere il duplicato della patente con contestuale rinnovo presso un ufficio della Motorizzazione Civile, allegando una ricevuta della trasmissione della relazione medica ai fini del rilascio della patente di guida (certificato medico) oltre alla prescritta documentazione (informazioni più dettagliate si possono trovare [qui](#) scaricando il file Informazioni per il duplicato della patente di guida).

I cittadini italiani residenti o dimoranti per almeno 6 mesi all'estero, in Stati non comunitari, possono fare la visita medica presso i medici fiduciari delle Ambasciate o dei Consolati italiani, che rilasciano un'attestazione di convalida della patente per il periodo di permanenza all'estero.

Rientrato in Italia, il conducente deve confermare la patente con la suddetta procedura di rinnovo.

Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea, quando acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro dell'UE diverso da quello che ha rilasciato la patente, deve osservare le disposizioni in materia di durata di validità, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di gestione della patente previste dallo Stato membro ospitante.